

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 2007/2000 DEL CONSIGLIO del 18 settembre 2000

**recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1999-31 dicembre 2001 <sup>(2)</sup>.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

(4) Il volume delle importazioni dai paesi dei Balcani Occidentali è inferiore allo 0,6 % delle importazioni totali della Comunità. Un'ulteriore apertura del mercato dovrebbe contribuire alla stabilizzazione politica ed economica della regione senza ripercussioni negative per la Comunità.

vista la proposta della Commissione,

(5) È pertanto opportuno migliorare ulteriormente le preferenze commerciali autonome della Comunità abolendo tutti i massimali tariffari residui per i prodotti industriali e migliorando ulteriormente l'accesso al mercato comunitario dei prodotti agricoli e della pesca, compresi i prodotti trasformati.

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 ha concluso che gli accordi di stabilizzazione e di associazione con i paesi dei Balcani Occidentali dovrebbero essere preceduti da una liberalizzazione asimmetrica del commercio.

(6) Le misure in questione sono proposte nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea in considerazione della situazione specifica dei Balcani Occidentali. Esse non costituiranno in alcun caso un precedente per la politica commerciale della Comunità nei confronti di altri paesi terzi.

(2) Nelle sue conclusioni del 24 gennaio e del 14 febbraio 2000, il Consiglio ha inoltre invitato la Commissione a vagliare la possibilità di agevolare gli scambi commerciali con la Repubblica di Montenegro all'interno della Repubblica federale di Jugoslavia.

(7) In conformità del processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE, basato sulla precedente impostazione regionale e sulle conclusioni del Consiglio del 29 aprile 1997, lo sviluppo delle relazioni bilaterali tra l'UE e i paesi dei Balcani Occidentali è soggetto a determinate condizioni. La concessione delle preferenze commerciali autonome è subordinata al rispetto dei principi fondamentali della democrazia e dei diritti umani, nonché alla disponibilità dei paesi interessati allo sviluppo delle loro relazioni economiche. La concessione di preferenze commerciali autonome migliorate a favore dei paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE dovrebbe essere subordinata alla loro disponibilità ad avviare riforme economiche efficaci e una cooperazione regionale, specie attraverso la creazione di zone di libero scambio in conformità delle pertinenti norme GATT/OMC. Inoltre, l'ammissione al beneficio delle preferenze generalizzate è subordinata all'impegno dei beneficiari a favore di una cooperazione amministrativa efficace con la Comunità ai fini della prevenzione di qualsiasi rischio di frode.

(3) Il regolamento (CE) n. 6/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e alle importazioni di vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia <sup>(1)</sup>, offre l'esenzione dai dazi doganali per taluni prodotti industriali entro i limiti di massimali tariffari e applica concessioni limitate per i prodotti agricoli, per lo più sotto forma di esenzioni dai dazi entro i limiti di contingenti tariffari. Il regolamento (CE) n. 1763/1999 del Consiglio, del 29 luglio 1999, sul regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari dell'Albania, prevede un regime analogo che contiene le stesse restrizioni e modifica il regolamento (CE) n. 2820/98 relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze

<sup>(1)</sup> GU L 2 del 5.1.2000, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 211 dell'11.8.1999, pag. 1.